

- 1) *Norme quali quelle del Vorarlberger Grundverkehrsgesetz (legge sulla proprietà fondiaria) del 23 settembre 1993, come modificato, che assoggettano a restrizioni amministrative trasferimenti di terreni agricoli e silvicoli, devono, per quanto riguarda un trasferimento tra cittadini di Stati parti dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo 2 maggio 1992, essere valutate in relazione all'art. 40 e all'allegato XII del detto accordo, disposizioni che rivestono la stessa portata giuridica di quelle, sostanzialmente identiche, dell'art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE).*
- 2) *L'art. 73 B del Trattato nonché gli artt. 73 C, 73 D, 73 F e 73 G del Trattato CE (divenuti artt. 57 CE-60 CE) non si oppongono a che l'acquisto di terreni agricoli sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione preliminare quale quella istituita dalla detta legge. Tuttavia, essi si oppongono a che quest'autorizzazione sia in ogni caso rifiutata per il motivo che l'acquirente non gestisce egli stesso i terreni interessati nell'ambito dell'azienda agricola e non ha la sua residenza in quest'ultima.*

(<sup>1</sup>) GU C 84 del 6.4.2002.

#### SENTENZA DELLA CORTE

30 settembre 2003

**nella causa C-47/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Schleswig-Holsteinisches Obergerverwaltungsgericht): Albert Anker, Klaas Ras, Alvertus Snoek contro Repubblica federale di Germania (<sup>1</sup>)**

**(«Libera circolazione dei lavoratori — Art. 39, n. 4, CE — Impieghi nella pubblica amministrazione — Comandanti di navi da pesca — Attribuzione dell'esercizio di pubblici poteri a bordo — Impieghi riservati ai cittadini dello Stato di bandiera»)**

(2003/C 275/28)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-47/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Schleswig-Holsteinisches Obergerverwaltungsgericht (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Albert Anker, Klaas Ras, Alvertus Snoek e Repubblica federale di Germania, rappresentata dalla Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 39, n. 4, CE, la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet (relatore), R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra

M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 30 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'art. 39, n. 4, CE deve essere interpretato nel senso che autorizza uno Stato membro a riservare ai suoi cittadini l'impiego di comandante di navi battenti la sua bandiera adibite alla «piccola navigazione» («Kleine Seeschiffahrt») solo a condizione che i poteri d'imperio attribuiti ai comandanti delle suddette navi vengano effettivamente esercitati in modo abituale e non costituiscano una parte molto limitata delle loro attività.*

(<sup>1</sup>) GU C 109 del 4.5.2002.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

11 settembre 2003

**nella causa C-67/02: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda (<sup>1</sup>)**

**(«Inadempimento di uno Stato — Art. 5 della direttiva 79/923/CEE — Qualità delle acque destinate alla molluschicoltura — Programma per ridurre l'inquinamento»)**

(2003/C 275/29)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-67/02, Commissione delle Comunità europee (agente: signor M. Shotter) contro Irlanda (agente: signor D. O'Hagan), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, non adottando programmi per tutte le acque destinate alla molluschicoltura in conformità all'art. 5 della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (GU L 281, pag. 47), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva, la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, A. La Pergola (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 11 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non adottando programmi per tutte le acque destinate alla molluschicoltura in conformità all'art. 5 della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di quest'ultima.*
- 2) *L'Irlanda è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 109 del 4.5.2002.